



## **IL COLLEGIO**

composto da:

CONCETTA BRESCIA MORRA	Presidente
GIOVANNI STELLA	Membro scelto dall'IVASS
ENRICO CAMILLERI	Membro scelto dall'IVASS
FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI	Componente designato dalle imprese di assicurazione
STEFANO CHERTI	Componente designato dai clienti consumatori

Relatore STEFANO CHERTI

Riunione del 21/04/2026

Esame del ricorso n. 0019268/2026 del 30/01/2026

## **FATTO**

Con ricorso all'Arbitro Assicurativo presentato in data 30 gennaio 2026 (e reclamo presentato in data 14 marzo 2025), il ricorrente rappresentava che il 18 gennaio 2024, il veicolo di sua proprietà parcheggiato in strada, assicurato con l'impresa resistente con contratto R.C. Auto comprensivo della garanzia accessoria per i danni da atti vandalici, era stato danneggiato da ignoti.

Aperto il sinistro, il ricorrente presentava all'impresa un preventivo di riparazione per l'importo di euro 1.444,11, vedendosi tuttavia riconosciuto dall'impresa un indennizzo di complessivi euro 500,00. Pertanto, il ricorrente chiede la liquidazione dell'intero danno



subito, per come quantificato nel preventivo di riparazione prodotto, con condanna dell'impresa alla liquidazione di euro 944,11.

L'impresa regolarmente costituita, relativamente alle contestazioni avanzate dal ricorrente, ha evidenziato di aver effettuato la quantificazione del danno liquidato sulla base di una doppia perizia effettuata sia dal perito della stessa, che da un perito esterno, incaricato a seguito della manifestazione di insoddisfazione del ricorrente, e che le predette perizie sono risultate "sostanzialmente sovrapponibili" nella quantificazione del danno.

Inoltre, la stessa ha rappresentato che la polizza sottoscritta dall'assicurato contiene la garanzia "Eventi socio politici" definiti dall'art. 3.7 delle condizioni generali di polizza: "la garanzia comprende i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici, di terrorismo, di sabotaggio, scioperi o sommosse", ma non comprende la copertura per "Danni accidentali" definiti dall'art. 3.3 delle condizioni generali: "la garanzia comprende i danni al veicolo in conseguenza di urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione, verificatesi durante la circolazione, nonché a seguito di caduta di sassi, frane, valanghe e slavine".

Ciò posto, l'impresa rappresenta che solo una parte del danno sarebbe effettivamente riconducibile ad un atto vandalico, mentre un'altra parte del danno sarebbe dovuta ad un urto e non a una "rigatura posta in essere da ignoti" e quindi non risulta coperta dalla polizza sottoscritta dal ricorrente (a sostegno esibisce anche della documentazione fotografica).

Le valutazioni peritali hanno quantificato il danno da atti vandalici in euro 395,24, al lordo dell'importo della franchigia (pari a euro 250,00), sicché l'importo da liquidare avrebbe dovuto essere pari a euro 145,24. Tuttavia, "a puro titolo di liquidazione per opportunità commerciale", l'impresa ha provveduto a liquidare l'importo di euro 500,00, corrispondente al 50% del preventivo, con l'esclusione della franchigia.

Alla luce di quanto eccepito e controdedotto, l'impresa chiede il rigetto del ricorso, avendo rimborsato a suo avviso una somma maggiore di quella effettivamente dovuta.

## DIRITTO

La controversia portata all'attenzione del Collegio riguarda l'accertamento della causa del danno lamentato dal ricorrente e contestato parzialmente dall'impresa, per stabilire se lo stesso sia solo in parte (oppure nella sua totalità) riconducibile ad un atto doloso di terzi. Come emerge dalla documentazione allegata, l'impresa ha liquidato, a titolo di indennizzo per la garanzia "Eventi socio politici", una somma inferiore rispetto a quella chiesta dal ricorrente, in quanto una parte dei danni lamentati dal medesimo sarebbe riconducibile "ad un urto" (in particolare i danni alla parte posteriore laterale destra del veicolo), e non ad "atti dolosi di terzi" come richiesto dal contratto per l'attivazione della garanzia stessa.

Al riguardo, l'impresa deduce che il danno ritenuto da urto avrebbe potuto essere indennizzato qualora il ricorrente avesse sottoscritto la garanzia accessoria "GARANZIA DANNI ACCIDENTALI ("KASKO")", non acquistata dall'assicurato. Il ricorrente sostiene, invece, che l'intero danno sarebbe stato "prodotto da ignoti".



Come emerge dalla documentazione prodotta, l'impresa ha effettuato la quantificazione del danno liquidato al ricorrente sulla base di due perizie, una svolta da un proprio perito e una da un perito esterno; tuttavia, le conclusioni raggiunte dai periti sono risultate "sostanzialmente sovrapponibili". Produce sul punto entrambe le perizie svolte che quantificano il danno, rispettivamente, in complessivi euro 368,22 ed euro 395,24 (in entrambi i casi al lordo della franchigia contrattuale di euro 250,00).

In particolare, dalla seconda perizia, cui si è fatto ricorso a seguito delle contestazioni del ricorrente, è possibile desumere che "Il mezzo present[a] due danni distinti in corrispondenza del paraurti posteriore di cui solo uno è compatibile: graffi nella parte centrale del paraurti posteriore. Altri danni laterali che coinvolgono anche il fanalino posteriore destro NON sono compatibili e non sono conteggiati in perizia in quanto evidenti danni da urto contro ostacolo fisso e/o da circolazione". L'impresa produce, inoltre, alcune foto scattate al veicolo incidentato.

L'impresa evidenzia di essersi comunque determinata a liquidare, in un'ottica di maggior favore per il cliente, la maggior somma di euro 500,00, con ciò ritenendosi non soggetta a ulteriori rivendicazioni di natura economica.

Il ricorrente, a sostegno delle proprie pretese, produce solamente un preventivo di una carrozzeria, che quantificano i danni subiti in complessivi euro 1.444,11.

Alla luce di quanto sommariamente ricordato, è utile richiamare l'art. 2697 cod. civ. secondo cui il soggetto che "vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda"; e dovendosi dimostrare l'esistenza di un "sinistro R.C. Auto" è onere della parte "che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno subito dimostrare l'esistenza del fatto storico del sinistro, vale a dire l'investimento e i danni riportati in conseguenza dello stesso" (così App. Bari 24 febbraio 2025, n. 244).

In virtù di quanto dedotto e allegato nel corso del procedimento, questo Collegio ritiene che il ricorrente non abbia assolto all'onere probatorio cui per legge è tenuto, mentre l'impresa ha addotto elementi utili a ritenere che almeno una parte dei danni subiti dall'autovettura del ricorrente non siano coperti dalla polizza sottoscritta.

### **PER QUESTI MOTIVI**

Il Collegio non accoglie il ricorso.

La Presidente

Firmato digitalmente da  
CONCETTA BRESCIA MORRA